

# TRUSTS

## E ATTIVITÀ FIDUCIARIE

2017

2

**DIRETTORE SCIENTIFICO**

**Maurizio LUPOI**

**COMITATO SCIENTIFICO**

Sergio M. CARBONE

Ugo CARNEVALI

Giorgio DE NOVA

Augusto FANTOZZI

Andrea FEDELE

Franco GALLO

Antonio GAMBARO

David HAYTON

Nicolò LIPARI

Antonio PALAZZO

Thomas TASSANI

Anno XVIII, Marzo - Aprile - 2017 - Direzione e Redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofori Assago (Mi)  
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

00215964



5 000002 159640



Wolters Kluwer



[www.edicolaprofessionale.com](http://www.edicolaprofessionale.com)



**SAGGI**

Imposte sui trasferimenti e fattispecie destinataria in funzione del “Dopo di Noi” di <b>Thomas Tassani</b>	121
La “traduzione” del trust nei termini di <i>civil law</i> di <b>Anton Rudokvas</b>	128
Destinazione negoziale di beni ad uno scopo e tutela dei creditori di <b>Luigi Francesco Riso e Domenico Parisi</b>	135
Permanente disponibilità dei beni in trust e sequestro preventivo di <b>Stefano Giangrande</b>	142
Un caso intricato sui diritti di informazione del beneficiario di <b>Paolo Panico</b>	146
Rapporti tra trust e formalità gravanti su beni nel fondo in trust di <b>Alessandra Pennello</b>	152
Oggettività e presunzione della “ <i>scientia damni</i> ” di <b>Enrico Mancini</b>	159

**GIURISPRUDENZA ITALIANA**

## Nullità e revocatoria

Tribunale di Genova, Sez. I, 16 agosto 2016, n. 10061, Agenzia delle entrate c. London Trustees Ltd e Verfides Group (London) Ltd	165
---	-----

## È nullo il trust mirante a sottrarre i beni ai creditori

Tribunale di Udine, 31 maggio 2016, n. 711, Curatela Fallimento ... Snc ... c. ... in qualità di disponente e trustee del Trust denominato “Trust ...”	168
--	-----

## Massime di sentenze in materia di azione revocatoria

Tribunale di Latina, 22 luglio 2016, Tribunale di Avezzano, 13 luglio 2016, n. 951, Tribunale di Modena, 26 maggio 2016, n. 1051, Tribunale di Ancona, 11 maggio 2016, n. 840, Tribunale di Arezzo, 2 maggio 2016, n. 570, Tribunale di Forlì, 19 aprile 2016, n. 430, Tribunale di Lucca, 8 aprile 2016, n. 796, Tribunale di Massa, 22 marzo 2016, n. 303	170
---	-----

## Tutela in via d’urgenza avverso trascrizioni su beni in trust

Tribunale di Rimini, Sez. un., 16 ottobre 2016, P.M. in qualità del “Trust Monticelli” c. Nuova Banca delle Marche Spa	172
--	-----

## Azione revocatoria e trascrizione

Tribunale di Ancona, Sez. II, 20 settembre 2016, n. 1558, Cassa Rurale ed Artigiana San Giuseppe di Camerano c. M.C., C.C., P.C.	175
--	-----

## La clausola sulla giurisdizione e opponibilità ai terzi

Tribunale di Milano, Sez. I, 25 agosto 2016, n. 9826, Anffas Milano ONLUS c. F.G. S.	177
--	-----

## Dissensi giurisprudenziali sull’art. 2645-ter

Tribunale di Genova, Sez. I, 19 giugno 2016, L.G. c. G.D. e D.D.	180
--	-----

# 2 | Sommario

Marzo 2016

**TRUSTS**  
 E ATTIVITÀ FIDUCIARIE

Nullità decretata dal giudice penale Tribunale di Modena, pen., Sez. riesame, 23 settembre 2016, M.S. c. M.S. e G.F.	185
La condanna dell'Ufficio alle spese Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, 15 settembre 2016, n. 7041, Agenzia delle entrate c. Promotion & Assistance Srl	188
La disponente ci ripensa e si riprende un bene Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 48, 8 luglio 2016, n. 6076, Agenzia delle entrate Dir. Prov. di Milano, c. E. D. Trustee del Trust Riccardo	191
Conferimenti ulteriori e imposizione Commissione tributaria regionale di Genova, Sez. 3, 21 marzo 2016, n. 474, L.A. c. Agenzia delle entrate Dir. Prov. di Genova	195

## GIURISPRUDENZA ESTERA

Il guardiano non può chiedere la rimozione del trustee Inghilterra e Galles - Chancery Division, 15 marzo 2016, Davidson v Seelig e altri	199
Quanto complessa può divenire la procedura a Jersey Jersey - Royal Court (Samedi), 23 agosto 2016, Crociani e altri c. Crociani e altri	207
Rigettate le richieste conoscitive del beneficiario Svizzera - Corte d'Appello di Lugano, 2 <sup>a</sup> Camera Civ., 11 novembre 2016, I.D.F. c. Cornèr Banca SA, Lugano e Rawlinson & Hunter Trustees SA, Ginevra	219

### Ultim'ora

- La Corte di cassazione (sentenza n. 2043) dichiara che è nullo il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest'ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee. Tre voci notarili commenteranno questa sentenza nel prossimo numero della *Rivista*.
- La Royal Court di Jersey chiarisce il limite fra il procedimento di *rectification* e la richiesta di modificare un atto istitutivo per migliorarne le disposizioni: *In the Matter of the H and J Trusts* [2016] JRC237

# Imposte sui trasferimenti e fattispecie destinataria in funzione del “Dopo di Noi”

di **Thomas Tassani**

La recente legge c.d. sul “Dopo di Noi” assegna un importante ruolo agli strumenti di destinazione patrimoniale per la cura e l’assistenza di soggetti deboli. Ciò determina una forte apertura ordinamentale nella prospettiva della meritevolezza, in generale, di tali istituti giuridici e, al tempo stesso, la necessità di confrontare la fiscalità ordinaria e quella agevolata, disciplinata dalla novella, dei negozi di destinazione con finalità assistenziali.

## ■ Introduzione

Per comprendere in pieno la *ratio* e la portata della Legge n. 112/2016 sul “Dopo di Noi” (1), occorre considerare il complessivo impatto della disciplina, pur valorizzando i differenti ambiti di intervento del legislatore.

In una prospettiva assistenziale con misure tipiche di diritto pubblico, la novella dispone una uniforme definizione delle prestazioni da garantire nel territorio nazionale e l’istituzione di un “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, che già è stato ripartito tra le Regioni con apposito Decreto del Ministero del Lavoro, che ne ha specificato le modalità di utilizzo.

In una diversa [ed innovativa] prospettiva, che individua la finalità di protezione dei soggetti deboli come realizzabile anche attraverso strumenti privatistici per la destinazione patrimoniale (2), la Legge n. 112/2016 introduce agevolazioni tributarie per trust, vincoli di destinazione *ex art. 2645-ter*, fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario (3).

I diversi ambiti possono avere significativi elementi di contatto, se solo si osserva che taluni progetti di assistenza, realizzati per il tramite di trust o altri negozi di destinazione, risultano in grado anche di determinare l’accesso alle risorse del Fondo *ex art. 3*, oltre che,

eventualmente, di godere delle agevolazioni di cui all’art. 6.

Ciò premesso, in questa sede ci soffermeremo sulle specifiche previsioni della novella (4) in tema di imposte sui trasferimenti, settore nel quale le soluzioni di prassi e giurisprudenza sono state, negli ultimi anni, particolarmente “liquide” (5), per quanto attiene le fattispecie di costituzione di vincoli di destinazione.

L’ondivago quadro di riferimento costituito dal diritto vivente ha condotto alla difficoltà, ben evidenziata dai primi commenti alla Legge n. 112/2016 (6), di comprendere quale sia il reale impatto delle agevolazioni di cui all’art. 6, oltre che alla [connessa] necessità di delineare una fiscalità ordinaria per i negozi di

---

**Thomas Tassani** - Professore Ordinario di Diritto tributario dell’Università di Bologna

### Note:

(1) Legge n. 112 del 22 giugno 2016, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Parte delle considerazioni esposte in questo lavoro sono contenute anche in un primo commento alla disciplina svolto in T. Tassani, “La fiscalità dei negozi di destinazione nella legge sul ‘Dopo di Noi’, tra agevolazione e impatto sistematico”, in *Notariato*, 2016, pag. 517 ss.

(2) Tanto che, per quanto attiene gli incentivi alle forme privatistiche di destinazione patrimoniale, a nostro avviso si deve parlare di un intervento improntato al principio di sussidiarietà orizzontale in senso proprio (art. 118, u.c., Cost.).

(3) Per l’inquadramento di tali fattispecie negoziali nell’ambito della disciplina sul “Dopo di Noi” e le problematiche connesse, si rinvia a G. Sepio, “Il ‘Dopo di Noi’ e le misure fiscali a tutela del patrimonio delle persone con disabilità grave”, in *il fisco*, 2016, pag. 2735; E. Di Maggio, “Commento alla Legge per il ‘Dopo di Noi’”, in *Notariato*, 2016, pag. 430.

(4) Sulle altre misure agevolative di carattere fiscale previste dalla novella, si rinvia a M. Snichelotto, “Il ‘Dopo di Noi’: agevolazioni fiscali”, in questa *Rivista*, 2016, pag. 584 ss.

(5) Come definire diversamente, se non ricorrendo alla elaborazione concettuale di Bauman, l’introduzione in via interpretativa di un “nuovo” tributo, quello sui vincoli di destinazione, non menzionato da nessuna norma di legge, ad opera della Corte di cassazione negli ultimi due anni?

(6) M. Snichelotto, [*supra*, nota 4], pag. 586 si chiede, in relazione alla esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni: “era necessaria tale previsione?”. Si vedano anche le osservazioni di A. Tomassini - A. Longo, “Condizioni civilistiche e agevolazioni tributarie della legge sul ‘Dopo di Noi’: aspetti problematici”, in *Corr. Trib.*, 2016, pag. 2838 ss.

destinazione patrimoniale in funzione assistenziale che si collocano al di fuori del perimetro dell'agevolazione.

Perimetro che risulta tutto sommato ristretto, soprattutto se si considera che possono essere agevolati solo i vincoli di destinazione a favore di portatori di handicap certificati come gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Il che determina un importante spazio (anche sul piano sociale) per forme di separazione e destinazione patrimoniale del tutto analoghe a quelli disciplinati dalla novella, ma a favore di altri soggetti deboli (7).

### ■ L'imposizione ordinaria dei negozi di destinazione con finalità assistenziale nelle imposte sui trasferimenti

Come è noto, secondo l'attuale interpretazione dell'Agenzia delle entrate (8), il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni sarebbe realizzato dalla costituzione di vincoli di destinazione di tipo traslativo, con tendenziale irrilevanza dei vincoli privi di tali effetti (9).

A fronte di tale impostazione, che tende a dare rilievo all'iniziale atto di trasferimento del patrimonio con contestuale costituzione del vincolo di destinazione, l'Agenzia giunge però a soluzioni interpretative non del tutto coerenti nelle diverse ipotesi.

Con riferimento ai trust, si considera l'unitarietà della complessiva fattispecie, affermando un solo momento impositivo (che l'Agenzia individua nel trasferimento dal disponente al trustee) ed apprezzando il rapporto personale tra il disponente ed il beneficiario finale ai fini della determinazione del tributo, in particolare per applicazione di franchigie ed aliquote ex art. 2, commi 49 e 49-bis, D.L. n. 262/2006.

Per le altre ipotesi di vincoli di destinazione traslativi, l'Amministrazione finanziaria si è però espressa nel senso di voler considerare autonomamente i diversi trasferimenti, sostenendo la rilevanza del rapporto tra disponente e destinatario della attribuzione iniziale, con ulteriore imposizione delle successive attribuzioni (10).

Il che conduce, in primo luogo, al dubbio su quale sia, secondo la prassi amministrativa, il trattamento da riservare ai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. ed ai contratti di affidamento fiduciario. La complessiva unitarietà degli effetti richiederebbe, a nostro

avviso, una assimilazione ai trust, cui però la prassi amministrativa non è ancora del tutto giunta (11).

In secondo luogo, volendo seguire la tesi dell'Agenzia sulla tassazione dei trust nel tributo successorio, può risultare non agevole l'inquadramento della specifica tipologia dei negozi di destinazione con finalità assistenziale.

In tali negozi, infatti, a fronte di una unitaria destinazione del patrimonio alle finalità di assistenza e cura di un soggetto, si ha una pluralità di situazioni beneficiarie che, benché definite nell'atto istitutivo, si realizzano con modalità, tempi e contenuti tra loro differenti.

In particolare, il soggetto debole si presenta quale titolare di un diritto a ricevere le prestazioni previste nel negozio istitutivo. Non si tratta, però, di un diritto soggettivo alla distribuzione del fondo, perché lo scopo

#### Note:

(7) Si pensi a vincoli di destinazione istituiti a favore di soggetti deboli quali anziani, persone con handicap non gravi o in condizioni di disagio sociale. Inoltre si possono anche immaginare vincoli di destinazione non rientranti nell'art. 6 perché non sono rispettati tutti i requisiti del comma 3 (clausole negoziali), ma in grado di accedere alle risorse del Fondo di cui all'art. 3 della legge sul "Dopo di Noi", perché inseriti in progetti di assistenza a favore di soggetti con handicap grave.

(8) Circolare Agenzia delle entrate, n. 48/E del 6 agosto 2007; circolare Agenzia delle entrate, n. 3/E del 22 gennaio 2008.

(9) Che sconterebbero l'imposta in misura fissa prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 11, Tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131/1986 (circolare n. 3/E/2008, *supra*, nota 8) par. 5.3.). Sul tema, si rinvia a S. Cannizzaro - T. Tassani, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, Studio del CNN, n. 58/2010 del 21 gennaio 2011, in [www.notariato.it](http://www.notariato.it). Simile tesi è contraddetta dal recente orientamento della Corte di cassazione, secondo cui la costituzione di vincoli, anche non traslativi, dovrebbe scontare una autonoma imposta (si rinvia al paragrafo successivo).

(10) Circolare n. 3/E/2008, *supra*, nota 8] par. 5.2, in cui si legge: "qualora l'atto costitutivo del vincolo comporti anche il trasferimento della proprietà del bene, l'aliquota d'imposta applicabile si determina con riferimento al rapporto di parentela o di coniugio eventualmente intercorrente tra il disponente e il destinatario dell'attribuzione"; "nell'ipotesi in cui il bene trasferito in sede di costituzione del vincolo debba essere successivamente ritrasferito a terzi si verificherà che... il secondo trasferimento, in base alla sua natura giuridica, sarà anch'esso assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni ovvero all'imposta di registro". Occorre probabilmente ridimensionare simile impostazione teorica, dato che l'Agenzia aveva come principale riferimento il fondo patrimoniale e non, invece, ipotesi negoziali complesse in cui la segregazione (ed il trasferimento) iniziale è funzionale a successivi trasferimenti di ricchezza. Tuttavia, stante simile orientamento, rimane un serio problema sul piano soprattutto applicativo circa il regime (ordinario) da applicare ai negozi destinatari diversi dal trust. Sul tema, D. Muritano - A. Pischetola, *Problematiche fiscali in materia di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in AAVV., *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, a cura di A. de Donato, Milano, 2013, pag. 287 ss.

(11) Si segnala l'innovativa, ma isolata, interpretazione della Direzione Regionale Liguria, Agenzia delle entrate, nella risposta all'interpello n. 903-31/2011 (in questa *Rivista*, 2011, pag. 75), che equipara i contratti di affidamento fiduciario ai trust, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, valorizzando gli analoghi effetti segregativi e fiduciari.

del vincolo non è quello della protezione patrimoniale in funzione di un passaggio generazionale di ricchezza, ma di far sì che il patrimonio sia utilizzato dal gestore per far fronte alle esigenze di vita del soggetto, nei modi e nei limiti previsti dall'atto istitutivo (12).

Se è chiaro che la posizione giuridica del soggetto debole è quella che caratterizza causalmente l'intero negozio, occorre notare come questa non si configuri (o non si configuri del tutto) come una relazione diretta nei confronti del patrimonio segregato.

Tanto che si potrebbe essere tentati di affermare che il soggetto debole non benefici di un incremento patrimoniale e quindi di un arricchimento in senso proprio. Con la conseguenza che si verserebbe in una ipotesi di vincolo di destinazione senza beneficiario (almeno fiscalmente), alla stregua di un trust di scopo (13).

Ad una soluzione analoga si potrebbe giungere anche qualora si ritenesse di dover seguire la tesi della Corte di cassazione sulla "imposta sul vincolo" (14), perché allora rilevarebbe in termini oggettivi la segregazione iniziale, indipendentemente da successive ed eventuali vicende traslative, senza possibilità di applicare franchigie e/o aliquote ridotte.

Tali possibili conclusioni non possono però essere a nostro avviso accolte.

Per quanto riguarda la tesi dell'"imposta sul vincolo", già abbiamo espresso le ragioni della critica alla stessa elaborazione teorica, peraltro in via di superamento in virtù delle più recenti pronunce della Sezione tributaria (15).

Con riferimento, inoltre, ad una possibile valutazione della tipologia dei negozi in esame come "di scopo", occorre notare che, in essi, il patrimonio separato, a seguito della costituzione del vincolo, viene comunque posto nella disponibilità del soggetto disabile, che può goderne nei modi specificati dall'atto istitutivo.

La relazione tra posizione beneficiaria e patrimonio destinato sembra dunque poter essere inquadrata come una posizione giuridica idonea ad esprimere un arricchimento gratuito potenzialmente rilevante ai fini del tributo successorio e donativo.

Al di fuori dei confini della norma di esenzione introdotta dall'art. 6, Legge n. 112/2016, si dovrebbe, dunque, affermare l'imposizione del patrimonio oggetto di segregazione, in base al rapporto tra disponente e beneficiario disabile.

Il che determina la possibilità di usufruire delle aliquote più tenui e delle alte franchigie in caso di rapporto familiare stretto, oltre che della franchigia di 1,5 milioni di euro prevista dall'art. 2, comma 49-bis, D.L. n. 262/2006, qualora il beneficiario dei trasferimenti sia una persona portatrice di handicap grave (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) (16).

Sempre con riferimento all'ambito ordinario di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai negozi destinatori con finalità assistenziale, occorre porsi altresì il problema della rilevanza del trasferimento finale a favore di soggetti diversi rispetto al soggetto debole.

Se si ritiene, seguendo l'orientamento della prassi amministrativa relativamente ai trust, che la tassazione debba avvenire all'atto della costituzione iniziale del vincolo (con effetto traslativo) ne dovrebbe conseguire, altresì, che in questo momento si esaurisce la fattispecie impositiva e che, dunque, non vi sia spazio per una successiva imposizione del trasferimento (del residuo) al beneficiario finale.

Simile soluzione appare però non del tutto coerente sul piano teorico, perché il trasferimento al beneficiario finale si presenta quale arricchimento diverso ed ulteriore rispetto a quello del soggetto debole. Inoltre, dalla iniziale segregazione potrebbe non essere derivato il versamento del tributo (in virtù dell'applicazione delle franchigie) con una probabile esigenza

#### Note:

(12) Che può anche prevedere talune erogazioni ed attribuzioni al soggetto debole, se compatibili con la specifica disabilità, ma mai un diritto, attuale o futuro, alla integrale distribuzione del patrimonio segregato.

(13) Il che dovrebbe comportare una tassazione estremamente elevata visto che, secondo l'Agenzia delle entrate, in questi casi l'imposizione avverrebbe con l'aliquota maggiore e senza alcuna franchigia.

(14) La tesi della sussistenza di una autonoma imposta sui vincoli di destinazione è stata esposta dalla Corte di cassazione nella sentenza del 7 marzo 2016, n. 4482 (Sez. VI), in questa *Rivista*, 2016, pag. 395 ss., e nelle ordinanze del 4 febbraio 2015, nn. 3735, 3737, 3886 (Sez. V). Sul tema, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, sia consentito rinviare a T. Tassani, "Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?", in questa *Rivista*, 2015, pag. 351 ss.; Id., "La Cassazione torna sull'imposta sui vincoli di destinazione", in questa *Rivista*, 2016, pag. 341 ss.

(15) Cass., Sez. trib., sent. n. 21614 del 26 ottobre 2016, in questa *Rivista*, 2017, pag. 28 con nota di T. Tassani, "Trust e imposte sui trasferimenti: il 'nuovo corso' della Corte di Cassazione".

(16) Soprattutto la possibile applicazione della franchigia di 1,5 milioni di euro sembrerebbe ridimensionare la portata della agevolazione di cui all'art. 6, comma 1, Legge n. 112/2016. Tuttavia, occorre considerare la non sovrapposibilità degli istituti della franchigia e della esenzione. Mentre la franchigia presuppone l'assoggettamento a tassazione della fattispecie, limitandola però sul piano quantitativo attraverso una erosione della base imponibile, l'esenzione determina il non assoggettamento al tributo della fattispecie medesima.

pratica, per gli Uffici fiscali, di ricercare un autonomo momento impositivo.

In questi casi, a nostro avviso, la tesi interpretativa dell'Agenzia delle entrate conduce ad un inevitabile cortocircuito, che invece potrebbe essere superato ritenendo realizzato il presupposto [non all'atto della segregazione bensì] quando si realizza il trasferimento della ricchezza ai beneficiari (17).

Sembra inoltre corretto affermare che l'eventuale retrocessione dei beni ai disponenti, in seguito alla morte del soggetto debole, non comporti alcuna imposizione fiscale, non realizzandosi un autonomo arricchimento derivante dal vincolo destinatorio.

Con riferimento, infine, alle imposte ipotecaria e catastale, si assiste ancora ad una netta contrapposizione tra la posizione interpretativa dell'Agenzia delle entrate e quella della prevalente giurisprudenza.

Per gli Uffici fiscali l'imposizione proporzionale, nei tributi in esame, sarebbe ricollegabile ad ogni mutamento della titolarità giuridica del bene immobile, anche quando il trasferimento abbia una portata solo strumentale, di mera dotazione patrimoniale (18).

Per la prevalente giurisprudenza di merito (19) ed, oggi, anche per la Corte di cassazione (20), solo il trasferimento "finale" e "definitivo" sarebbe, invece, idoneo ad integrare il presupposto dell'imposizione proporzionale, mentre l'atto dispositivo di attuazione del negozio di destinazione non determinerebbe un trasferimento di ricchezza rivelatore della capacità contributiva oggetto del tributo proporzionale (21).

## ■ Il modello impositivo di agevolazione fiscale per i negozi di destinazione con finalità assistenziale

In uno scenario come quello appena descritto, l'art. 6 della legge sul "Dopo di Noi" interviene con specifiche misure fiscali relative alle imposte di donazione e successione, di registro, ipotecaria e catastale, applicabili a trust, vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario (22).

La disciplina della esenzione fiscale nel tributo successorio e donativo si presenta in modo articolato, modulandosi in rapporto alla struttura del negozio ed allo sviluppo degli effetti giuridici.

In questo senso, lo scopo di cura e protezione della persona con disabilità è assunto quale elemento causale in grado sia di giustificare l'effetto di separazione patrimoniale, sia di connotare le diverse posizioni soggettive.

Il legislatore della novella ha considerato questa finalità come meritevole della agevolazione, riferita ai beni e diritti sui quali è stato impresso il vincolo di destinazione (23) e che formano il patrimonio separato, indipendentemente dal legame esistente tra disponente e beneficiario disabile (24).

### Note:

(17) Sia consentito rinviare, per simile impostazione teorica, a T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2012, pag. 146 ss.; Id., "La 'nuova' imposizione fiscale sui vincoli di destinazione secondo la Corte di Cassazione: profili critici e ricostruttivi", in *Giur. Comm.*, 2015, I, pag. 1026 ss. In una simile prospettiva pare ora orientata anche la Sezione tributaria della Corte di cassazione: sent. n. 21614 del 26 ottobre 2016, cit. Ciò che assume rilevanza fiscale non è tanto il trasferimento iniziale che, oltre che eventuale, ha una portata solo strumentale e di dotazione patrimoniale, bensì che l'effetto segregativo sia funzionale ad un successivo trasferimento e quindi ad un arricchimento finale di un soggetto determinato (o di più soggetti). Sul tema, si rinvia a M. Basilavecchia, "Le intestazioni fiduciarie: trattamento tributario", in AA.VV., *Analisi interpretative e novità della circolare 3/E/2008 dell'Agenzia delle entrate, in I quaderni della Fon. it. Notariato*, Milano, 2008, pag. 83; S. Zagà, "L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni", in *Dir. prat. trib.*, 2010, I, pag. 848; A. Contrino, "Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trusts familiari", in *Riv. dir. trib.*, 2007, I, pag. 537 ss.

(18) Nella circolare n. 3/E/2008, [supra, nota 8] par. 6, l'Agenzia afferma l'imposizione proporzionale nei casi di "costituzione di vincolo di destinazione con effetti traslativi, successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del vincolo, trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del vincolo".

(19) Si vedano S. Infantino, "I trust davanti ai giudici tributari", in questa *Rivista*, 2015, pag. 129 ss.; N. De Renzis Sonnino, "L'imposizione indiretta dei trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi", in questa *Rivista*, 2009, pag. 507 ss.

(20) Sia consentito rinviare a T. Tassani, *Trust e imposte sui trasferimenti* [supra, nota 15].

(21) Ed alla stessa soluzione dovrebbe giungersi, a nostro avviso, qualora, al termine del negozio destinatorio e venuta meno la finalità di assistenza, gli immobili retrocedano ai medesimi disponenti.

(22) In questa sede non si esamineranno nel dettaglio i requisiti oggettivi (che i singoli negozi debbono possedere) per accedere alle agevolazioni in esame, per i quali si rinvia a M. Snichelotto, [supra, nota 4], pag. 584 ss.

(23) Il comma 1 dell'art. 6 prevede che i beni ed i diritti "conferiti in trust", "gravati da vincoli di destinazione" ex art. 2645-ter c.c. e "destinati a fondi speciali" da contratto di affidamento fiduciario, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Dato il funzionamento e la ratio della esenzione, si ritiene che l'agevolazione si applichi anche agli apporti successivi ai fondi destinati, già istituiti a favore di un determinato soggetto disabile, purché siano rispettate le condizioni di legge.

(24) Nell'indicare le finalità della legge, l'art. 1, comma 2, precisa che la stessa disciplina "misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave" ... "prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale", nonché "in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori". Il riferimento al rapporto genitori-figli potrebbe far pensare che le agevolazioni si riferiscano solo ai vincoli di destinazione costituiti dai primi a favore dei secondi, nella prospettiva del "Dopo di Noi". Così però non è. Per un verso, perché le stesse finalità della legge fanno riferimento ad ipotesi in cui i genitori non sono in vita o non sono in grado di fornire adeguato sostegno; per l'altro, perché sia il comma 3 del medesimo art. 1, sia l'art. 6 non contengono alcuna limitazione di ordine soggettivo, relativa al rapporto tra disponente e beneficiario disabile. In base ad una interpretazione letterale e

(segue)

Al soggetto con disabilità, si aggiunge un ulteriore beneficiario, con diritto alla percezione del fondo residuo. Infatti, l'atto istitutivo deve prevedere (ai sensi della lett. h), comma 3, dell'art. 6) le modalità di destinazione del patrimonio al momento della morte del soggetto disabile, che determina il venir meno del vincolo (lett. g).

Nella terminologia dei trust, si parla in queste ipotesi di "trust con interessi successivi" ed il beneficiario del residuo è considerato titolare di una posizione quesita, pur se incerta (nell'*an* e nel *quantum*) al momento della istituzione del vincolo (25).

Di fronte a tale fattispecie complessa, il legislatore non poteva garantire *tout court* l'esenzione, perché si sarebbe finito con agevolare trasferimenti "non meritevoli" nella prospettiva della legge, anche con possibili riflessi operativi in termini di utilizzo "abusivo" (26).

Ne è derivato un sistema in cui l'esenzione fiscale è garantita fino a quando permane il vincolo di destinazione sul patrimonio a favore del soggetto disabile ed anche nella ipotesi in cui, morto tale soggetto, il residuo sia attribuito agli stessi disponenti (27).

In quest'ultimo caso, può comunque dirsi che la segregazione patrimoniale abbia raggiunto il risultato che la norma intende promuovere (essendo stato messo a disposizione del soggetto disabile, pur se per un limitato periodo di tempo, un patrimonio con cui il gestore ha potuto adempiere alle obbligazioni di cura e protezione) e, soprattutto, che non si sia verificato alcun effetto complessivo e finale di "arricchimento" di terzi soggetti (28).

Ben differente è, invece, l'ipotesi della distribuzione del residuo, alla morte del soggetto disabile, a soggetti diversi dagli originari disponenti. In questa circostanza, infatti, il trasferimento determina il venir meno delle condizioni di esenzione con conseguente assoggettamento all'imposta nella misura ordinaria, visto che si produce un effetto finale di arricchimento che non rientra nella *ratio* della agevolazione (29).

Trattandosi comunque di un effetto giuridico derivante dalla medesima fonte negoziale che ha creato il vincolo di destinazione, l'apprezzamento fiscale risulta coerentemente unitario, tanto che il legislatore prevede che l'imposta si applichi sulla base del rapporto personale tra disponente originario e beneficiario finale (30).

## ■ Segue: le previsioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale

Il comma 6 dell'art. 6 prevede l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai "trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust, ovvero dei fondi speciali, ovvero dei vincoli di destinazione".

La disposizione non brilla certo per rigore terminologico e si possono immaginare due possibili ambiti di rilevanza.

Per un verso, si può ritenere che la norma si riferisca al momento di costituzione del vincolo, in cui i beni ed i diritti oggetto della destinazione sono trasferiti dal disponente al soggetto gestore (31), andando quindi a completare il quadro agevolativo attraverso

### Note:

(continua nota 24)

sistemica, si deve quindi concludere nel senso di ritenere agevolabili i vincoli di destinazione da chiunque istituiti, purché a favore di soggetti con grave disabilità. Non solo, ma pare anche possibile ipotizzare l'applicazione del beneficio fiscale anche a negozi di destinazione istituiti a favore di una pluralità di soggetti deboli, sussistendo gli ulteriori requisiti.

(25) M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2016, pag. 139.

(26) Come notato dalla Agenzia delle entrate, nella Audizione presso la Commissione Lavoro del Senato del 30 marzo 2016, in [http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/46471\\_documenti.htm](http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/46471_documenti.htm).

(27) In caso di premorienza del beneficiario disabile rispetto a coloro che hanno istituito il patrimonio separato, si dispone (comma 4) che i trasferimenti a tali soggetti "godono delle medesime esenzioni"; se alla morte del soggetto il patrimonio residuo è trasferito ad altri, l'imposta si applica in misura ordinaria (comma 5). Secondo G. Sepio, [*supra*, nota 3], pag. 2738, il tributo successorio "di fatto, viene 'congelato' fino al momento in cui viene meno il bisogno di assistenza e cura della persona disabile, ovvero con la morte di quest'ultimo".

(28) Alla medesima soluzione si dovrebbe giungere, a nostro avviso, qualora l'atto istitutivo preveda la devoluzione del residuo in favore di altre persone con disabilità o di trust e fondi speciali già istituiti (per esempio gestiti da enti del terzo settore), nel rispetto delle ulteriori condizioni legislative.

(29) Considerazioni analoghe valgono per le imposte di registro, ipotecaria e catastale (su cui si vedano anche le osservazioni svolte nel paragrafo successivo). In caso di retrocessione dei beni a seguito della premorienza del soggetto disabile, la norma dispone l'applicazione delle imposte in misura fissa mentre, qualora il trasferimento avvenga a favore di altri soggetti, in assenza di ogni specifica indicazione nell'art. 6, si deve ritenere che le imposte ipo-catastali siano dovute in misura ordinaria, trattandosi della realizzazione di un effetto "finale" e definitivo preordinato negozialmente.

(30) Soluzione che, peraltro, consente di raggiungere un risultato di minore (se non addirittura nulla) imposizione, in virtù delle franchigie e delle aliquote previste nelle ipotesi di passaggi familiari della ricchezza. Si pensi ad un trust istituito a favore del figlio con handicap grave e che preveda l'attribuzione del residuo all'altro figlio (non disabile). All'esenzione di cui gode la costituzione del trust può seguire una "tassazione zero", nel tributo successorio e donativo, qualora l'attribuzione finale al secondo figlio sia entro il limite del milione di franchigia (salvo che questa non sia già stata erosa).

(31) In base ad una interpretazione letterale, quindi, non sarebbero considerate dalla norma le ipotesi di costituzione di vincolo che non determinano effetti traslativi, in relazione alle quali, tuttavia, l'imposizione fissa è stata in generale riconosciuta, nelle imposte ipo-catastali e nel tributo di registro, dalla stessa Agenzia delle entrate (circolare n. 3/E/2008, [*supra*, nota 8] par. 5.3 e par. 6).

l'esclusione dell'imposizione proporzionale per l'(eventuale) effetto traslativo iniziale (32).

In rapporto alle imposte ipotecaria e catastale, inoltre, la portata innovativa della norma risulta evidente solo valorizzando l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, prima citato, che ritiene assoggettabile ad imposizione proporzionale tutti i diversi momenti traslativi.

Se invece si considera la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, pare possibile un riallineamento della disposizione in esame con l'interpretazione prevalente.

Per altro verso, si potrebbe sostenere anche un ulteriore e più generale ambito di rilevanza del comma 6, con riferimento alle fattispecie di trasferimento oneroso di beni e diritti successive alla costituzione del patrimonio separato.

La disposizione potrebbe infatti riguardare anche gli acquisti effettuati dal soggetto gestore del patrimonio separato che, dunque, sarebbero assoggettati alle sole imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, quale ulteriore misura di agevolazione fiscale (33).

È, infatti, da notare come dai lavori preparatori (in particolare dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) (34) emerga l'intenzione di riferire la norma anche ai trasferimenti onerosi realizzati durante la fase di gestione del vincolo.

## ■ Il ruolo interpretativo delle disposizioni fiscali della novella

Le disposizioni di incentivo di cui all'art. 6 della Legge n. 112/2016 hanno, per quanto fin qui detto, un importante effetto di certezza applicativa che va ben oltre l'ampliamento del campo della non imponibilità, disegnando un ben definito regime fiscale, a fronte di soluzioni interpretative che non risultano ancora pienamente appaganti, a livello sia teorico sia applicativo.

Proprio in quest'ultima prospettiva, occorre rilevare come il modello impositivo contenuto nell'art. 6 della Legge n. 112/2016 possa rivestire anche un importante ruolo interpretativo di carattere generale, evidenziando elementi di ordine sistematico (35).

In primo luogo, risulta rilevante l'equiparazione delle tre tipologie negoziali di trust, atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e contratti di affidamento fiduciario.

Il quadro degli strumenti negoziali considerati dalla novella legislativa si compone di istituti che sono valutati dal legislatore come strutturalmente

omogenei, perché in grado di determinare forme di separazione patrimoniale su cui sono impressi vincoli di destinazione e di generare rapporti *lato sensu* di tipo fiduciario per la realizzazione dello scopo in funzione dei quali il vincolo medesimo è stato costituito (36).

Omogeneità strutturale che rileva pur nella diversità delle forme negoziali, della tipologia dei beni, dei possibili soggetti coinvolti e del contenuto delle dinamiche relazionali.

Omogeneità ed equiparazione che consente di avvalorare l'idea di un unitario regime impositivo, anche di carattere ordinario e dunque al di là dei confini della legge, basato sull'unitario rilievo fiscale dei complessivi effetti giuridici derivanti dal vincolo destinatorio e del rapporto tra il soggetto che

### Note:

(32) Si ritiene che la disposizione sia applicabile anche all'apporto patrimoniale che si realizza successivamente alla costituzione del patrimonio destinato. Tale trasferimento gratuito sarebbe da considerare quale negozio dispositivo di attuazione del vincolo di destinazione e, come tale, si dovrebbe anche applicare la esenzione di cui al comma 1 dell'art. 6, sussistendo le ulteriori condizioni.

(33) Sul punto, anche F. Gallo, "La legge 'Dopo di Noi' codifica il trust e uno strumento alternativo: l'affidamento fiduciario", in *il fisco*, 2016, pag. 2839.

(34) Relazione del 15 aprile 2016, che valuta il risparmio fiscale derivante dalla mancata applicazione dell'aliquota ordinaria del 9% per l'imposta di registro. Rileva l'Agenzia delle entrate nella memoria presentata in sede di audizione in Commissione Lavoro del Senato: "si rammenta che per i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili a favore di trust le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, in assenza di previsioni agevolative, in misura proporzionale nella misura rispettivamente del 2 e del 1%. Diversamente, per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 50 ciascuna. In applicazione della previsione recata dal comma 4 dell'art. 6 in commento, dunque, sia i trasferimenti a favore del trust effettuati a titolo gratuito che quelli effettuati a titolo oneroso sconterebbero l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna."

(35) Si potrebbe eccepire che la Legge n. 112/2016, in quanto avente una finalità promozionale ed essendo basata su disposizioni di agevolazione fiscale, non potrebbe essere utilizzata in termini interpretativi al di fuori degli specifici ambiti. Tuttavia, se questo è vero per quanto attiene gli specifici effetti agevolativi, si deve rilevare, allo stesso tempo, come anche dalle norme di agevolazione sia possibile trarre spunti di carattere sistematico, soprattutto se si riconosce che l'agevolazione fiscale non è uno "spazio vuoto del diritto", potendo esprimere anche principi ed assetti del sistema. Da tempo, peraltro, la dottrina ha abbandonato l'idea della portata solo eccezionale di tale istituto, riconoscendone anche una valenza sul piano interpretativo.

(36) La valutazione di equivalenza degli effetti dei diversi negozi, che è alla base della disciplina sul "Dopo di Noi", può anche rappresentare un importante contributo al dibattito teorico rispetto alla possibilità di costruire una categoria unitaria, dal punto di vista civilistico e/o fiscale, dei negozi di destinazione. Su questi temi, M. Bianca, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, Laterza, 1996, pag. 97 ss.; P. Iamiceli, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, CEDAM, 2003, pag. 120 ss.; A. Fedele, *Destinazione patrimoniale: criteri interpretativi e prospettive di evoluzione del sistema tributario*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo*, Milano, Giuffrè, 2003, pag. 296 ss.